



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE
e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 51/2016

REINSERIMENTO DELL'IMPIANTO AUT. N. 1569 SANOFI SpA – STABILIMENTO DI BRINDISI NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA, PRECEDENTEMENTE ESCLUSO DALLA DELIBERAZIONE 16/2013 E ASSEGNAZIONE PRELIMINARE DI QUOTE GRATUITE.

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra" (di seguito "decreto legislativo 30/2013");

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il "Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto" (di seguito "Comitato");

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTO l'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE riferito all'esclusione temporanea di taluni impianti, in particolare il comma 3, il quale prevede che *"Allorché un impianto rientra nuovamente nel sistema comunitario [omissis] le quote rilasciate a tali impianti sono detratte dal quantitativo messo all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dallo Stato membro in cui è situato l'impianto"*, nonché il documento della Commissione europea *"Reintroduction of installations excluded pursuant to Art. 27 ("small emitters") of Directive 2003/87/EC to the EU ETS"* del 12/08/2015;

VISTO l'articolo 38, ed in particolare il comma 2 del decreto legislativo 30/2013, ai sensi del quale un impianto escluso che, in uno degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto

serra di cui alla direttiva 2003/87/CE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni di competenza degli impianti esclusi;

VISTI i moduli per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, trasmessi a questo Comitato dai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 216/2006 e delle deliberazioni di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011, n. 31/2011 del 18 ottobre 2011 e n. 02/2012 del 8 febbraio 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 e s.m.i. della Commissione concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il modello per il piano di monitoraggio delle emissioni annue predisposto dalla Commissione europea ed approvato nella riunione del 7 giugno 2012 dal Comitato Cambiamenti Climatici, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione europea, nonché, anche in lingua italiana, sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTE le linee guida n. 1, 3, 4, 5 e 6 emanate dalla Commissione europea per il supporto dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione pubblicate sul sito istituzionale della Commissione europea e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la Deliberazione n. 27/2012 del Comitato del 13 novembre 2012 recante "adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";

VISTA la Deliberazione n. 16/2013 del Comitato del 25 luglio 2013 recante "Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30/2013" ed in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che *"Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 30/2013, l'impianto di cui all'Allegato 1 che, in uno degli anni del periodo 2013 - 2020, emette più di 25.000 tCO₂eq., rientra, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE e non può essere oggetto di ulteriore esclusione."*;

VISTA la comunicazione delle emissioni 2015 dell'impianto aut. n 1569 SANOFI SpA - stabilimento di Brindisi, dalla quale risulta che le emissioni per l'anno 2015 sono pari a 28.758 tonnellate di CO₂eq;

VISTA l'istruttoria della Segreteria Tecnica sul piano di monitoraggio trasmesso a questo Comitato dal gestore dell'impianto in questione in data 27 settembre 2016;

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 52, paragrafo 2;

DELIBERA

Art. 1

(Reinserimento dell'impianto aut. n 1569 SANOFI SpA – stabilimento di Brindisi nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'impianto aut. n 1569 SANOFI SpA – stabilimento di Brindisi, è reinserito nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui al decreto legislativo 30/2013.
2. L'impianto aut. n 1569 SANOFI SpA – stabilimento di Brindisi a decorrere dal 1 gennaio 2016 è escluso dal Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori di cui all'art.10 della Delibera del Comitato n. 16/2013.
3. Fino al 31 dicembre 2020 l'impianto di cui al comma 1 non potrà rientrare fra gli impianti esclusi ai sensi della deliberazione del Comitato n. 16/2013.
4. L'amministratore del Registro di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30/2013 provvede allo sblocco del conto intestato al gestore dell'impianto di cui al comma 1.

Art. 2

(Approvazione del piano di monitoraggio)

1. E' approvato e caricato sulla base dati AGES - Autorizzazione Gas Effetto Serra, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 30/2013, e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento della Commissione n. 601/2012, il piano di monitoraggio dell'impianto aut. n 1569 SANOFI SpA – stabilimento di Brindisi così come indicato nell'Allegato 1.
2. Il Piano di monitoraggio di cui al comma 1 è aggiornato nei casi previsti dall'articolo 4 della Deliberazione del Comitato n. 27/2012.

Art. 3

(Assegnazione preliminare di quote all'impianto)

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote relative al periodo 2016 – 2020, all'impianto aut. n 1569 SANOFI SpA – stabilimento di Brindisi è assegnato, fatte salve eventuali modifiche impiantistiche con effetto sull'assegnazione gratuita, il quantitativo annuo di quote preliminari riportato in Allegato 2.

Art. 4

(Notifica alla Commissione europea)

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento della Commissione europea n. 389/2013 utilizzando a tal fine il modulo elettronico previsto dall'articolo 24, comma 2, della decisione della Commissione europea n. 2011/278/UE.

IL PRESIDENTE
Alessandro Carettoni



ALLEGATO 1

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data invio versione Pdm approvata	Nome file
1569	Sanofi Aventis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi	Sanofi Aventis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi	Zona ex Punto Franco - Brindisi	27/09/2016	1569_MP_2013_2020_v1_ANC.xls

ALLEGATO 2

N. Aut.	ID Univoco	Gestore	Denominazione Impianto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1569	IT0000000000001144	Sanofi Aventis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi	Sanofi Aventis S.p.A. - Stabilimento di Brindisi	0	0	0	8.436	8.276	8.114	7.951	7.787